

REGOLAMENTO INTERNO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
DI
START Romagna S.P.A.

Protocollo Nr. : 10336/13

Approvato in occasione dell'incontro del 3 aprile 2013

SOMMARIO

Articolo 1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.

Articolo 2. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO.

**Articolo 3. DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI
DELL'ORGANISMO.**

Articolo 4. CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO.

Articolo 5. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.

Articolo 6. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI START Romagna S.P.A.

- Visto l'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione resa in data 20/03/2013 che ha nominato l'Organismo di Vigilanza;
- Considerate le previsioni contenute nel Modello Organizzativo in merito a funzioni e compiti dell'Organismo di Vigilanza nominato;
- Nell'ambito dei poteri di autonomia conferitigli per legge

E m a n a **Il seguente regolamento**

Articolo 1 **Scopo e ambito di applicazione**

- 1.1 L'Organismo di Vigilanza (di seguito "Organismo") ha funzioni di vigilanza e di controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello Organizzativo (di seguito "Modello").
- 1.2 Nell'espletamento di tali funzioni, l'Organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
- 1.3 A garanzia del principio di terzietà, per consentire la massima adesione ai requisiti e ai compiti di legge, l'Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della società, dovendo riferire direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.
- 1.4 Al fine di coadiuvare la definizione e lo svolgimento delle attività di propria competenza, l'Organismo si può avvalere della collaborazione e del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano necessarie. Potrà altresì avvalersi, ove del caso, anche di persone qualificate al di fuori della struttura aziendale.

Articolo 2 **Nomina e composizione dell'Organismo**

- 2.1 L'Organismo è collegiale ed è composto da tre componenti, dei quali uno con funzioni di Presidente.
- 2.2 Nomina e revoca dei componenti sono effettuate dal Consiglio di Amministrazione.
- 2.3. I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale e di organizzazione aziendale, dotati di adeguata professionalità nelle anzidette materie.

Articolo 3 **Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo**

- 3.1 I membri dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per il periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere *pro tempore* le proprie funzioni fino alla nomina dei successori. Al termine del mandato, i componenti possono essere rieletti.
- 3.2 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, il Presidente o il componente più anziano dovranno tempestivamente informare il Consiglio di Amministrazione.
- 3.3 Qualora gli eventi citati al precedente punto, riguardino il Presidente, subentra nel ruolo il membro più anziano, che rimane in carica fino a scadenza, fermi restando gli obblighi di immediata integrazione del collegio.

Articolo 4 **Convocazione, voto e delibere dell'Organismo**

- 4.1 L'Organismo si riunisce, di regola, con cadenza trimestrale e ogni qual volta anche un solo componente lo ritenga opportuno o faccia formale richiesta al Presidente.
- 4.2 La riunione è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno ed inviato anche mezzo fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza motivata, la convocazione può essere fatta tre giorni prima di tale data.
- 4.3 Si ritiene comunque validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i membri dell'Organismo.
- 4.4 Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente, il quale ha facoltà di designare, di volta in volta, un segretario. Sono ammesse riunioni in teleconferenza.
- 4.5 Ciascun membro dell'Organismo ha diritto ad un voto. Le delibere sono valide se adottate con la maggioranza dei voti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
- 4.6 Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti.
- 4.7 E' fatto obbligo a ciascun membro di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera.
- 4.8 In caso di inosservanza degli obblighi di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del membro dell'Organismo che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

Articolo 5 **Obblighi di riservatezza**

- 5.1 I Componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto d'ufficio, in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo non sussiste solo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
- 5.2 I componenti dell'Organismo garantiscono la massima riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. Inoltre, i componenti dell'Organismo, si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini e con modalità diverse da quelle previste nel presente Regolamento, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni e competenze proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa autorizzazione.
- 5.3 In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità al D. Lgs n.196, del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali.
- 5.4 L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

Articolo 6
Funzioni e poteri dell'Organismo

6.1 L'Organismo esercita i poteri e le funzioni che gli competono secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del D. Lgs. 231/01 e così come meglio precisato nel Modello Organizzativo.